

AVVOCATO MASSARO
ANGELO
- IMPERIA -

N. 01654/2010 REG.SEN.
N. 00974/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 974 del 2009, proposto da:

Yusuf Kanpolat, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgia Mignone, Angelo Massaro, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgia Mignone in Genova, via Lomellini, 15/17;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, viale Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento c.a.t.a. 12/09/imm. nr.11 emesso dalla questura di imperia in data 4 giugno 2009 e notificato a mani l'11 giugno 2009 di rigetto istanza volta al rilascio della carta di soggiorno e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro autonomo".

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori De Napoli, per l'amministrazione resistente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, ha impugnato il diniego opposto dalla Questura d'Imperia sull'istanza avente ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno.

Il gravame è esteso al rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, espresso nel medesimo provvedimento.

A fondamento del gravame ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 8 agosto 1990 n. 241 dal momento che, sebbene tutta l'istruttoria disimpegnata dalla Questura si sia incentrata sull'istanza di concessione della carta di soggiorno, l'atto impugnato nega la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno senza che su di esso l'amministrazione precedente abbia aperto alcun formale procedimento.

L'amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame. Accolta (Tar Liguria, sez. II, ord. n. 389/09) la domanda incidentale di tutela cautelare nei limiti dell'esecuzione dell'atto avente ad

oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, alla pubblica udienza del 4.02.010, la causa su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono impugnati il diniego opposto dalla Questura d'Imperia sull'istanza avente ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno nonché il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.

La Questura d'Imperia senza aprire specifico procedimento ha negato il permesso di soggiorno contestualmente all'esame dell'istanza di concessione della carta di soggiorno.

Di fatto ha traslato le risultanze istruttorie acquisite con perspicuo riferimento al rilascio della carta di soggiorno anche al diverso e autonomo procedimento avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro.

L'atto impugnato recita in fatti che "per identiche motivazioni" (ossia per quelle riguardanti la carta di soggiorno), e senza null'altro aggiungere, si rifiuta il rinnovo del permesso, non esprimendo affatto le ragioni o i fatti da cui desumere l'insussistenza dei presupposti richiesti per il rinnovo.

Sicché, conclusivamente, è fondata la censura che lamenta la carenza di motivazione con riguardo al provvedimento impugnato nella parte in cui oppone il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Raffaele Proserpi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO